

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MONDARDO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUGGERI ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000.

Grancona, li 16-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUGGERI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio che la presente deliberazione, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, del D.Lgs n° 267/2000, è divenuta esecutiva in data **26-07-2012**

Grancona, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
RUGGERI ELENA



ORIGINALE
Deliberazione n. 42

COMUNE DI GRANCONA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA VALORI DI STIMA SULLE AREE FABBRICABILI PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U.-INTEGRAZIONE.

L'anno **duemiladodici** il giorno **sette** del mese di **giugno** alle ore **19:15** nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Eseguito l'appello è quanto segue:

	Presenti /Assenti
MONDARDO ANTONIO	P
CHIODI GIAMPAOLO	P
MARCONATO KATIA	A
MASTROTTO PIERGIORGIO	P
LAZZARI ANTONIO	P

Presenti n. 4 - Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RUGGERI ELENA.

Il Presidente sig. MONDARDO ANTONIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con:

- Deliberazione di Giunta Regionale n° 462 del 19/04/2011 è stato ratificato il Piano di Assetto del Territorio;
- Delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 22/12/2011 esecutiva, ad oggetto " Adozione piano degli interventi del Comune di Grancona, ai sensi dell'art.18 della legge regionale 23 aprile 2004 n.11, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2012, esecutiva, ad oggetto "Esame osservazioni ed approvazione del primo Piano degli Interventi del Comune di Grancona, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 22/12/2012.;

ATTESO che con D.Lgs. n.23/2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Unica e con L.214/22.12.2011 all'art.13 è stato stabilito di anticipare la sua applicazione al 1 gennaio 2012, la cui base imponibile in particolare per le aree fabbricabili è la medesima rispetto all'Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del richiamato articolo 5 comma 5 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni che qui si riporta "...Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche";

CONSIDERATO che, nel rispetto dello stesso decreto, questo Ente deve avviare attraverso i propri uffici, con riferimento all'anno 2012, le procedure di controllo delle dichiarazioni che saranno presentate dai contribuenti per le variazioni del 2012, con verifica dei versamenti IMU 2012 e la rispondenza degli importi in relazione a quanto dichiarato e dovuto;

DATO ATTO che è in corso di predisposizione la proposta di regolamento IMU che prevede che la Giunta Comunale determini annualmente i valori delle aree edificabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs 446/1997 che così recita: "Con regolamento i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri

improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.";

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 23/02/2012 ad oggetto " Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini della applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012" che ha confermato i valori previsti nell'anno 2011 ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO altresì quanto previsto all'art. 36 c. 2 del D.L. 223/06 così come modificato dalla legge di conversione n° 248 del 04/08/2006 ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 504/92 e precisamente che "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";

APPURATO che nel richiamato provvedimento non è contemplato il valore venale delle nuove tipologie di zone oggetto del primo Piano degli Interventi, con particolare riferimento agli Accordi sottoscritti con i privati richiedenti cubatura in zona agricola e/o ad edificazione diffusa;

VISTA la relazione redatta dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica allegata sub a) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, con la quale sono stati individuati i parametri di riferimento per le aree oggetto di incremento di cubatura previste dal Piano degli Interventi, adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 41 del 22/12/2011 e successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2012, la quale, individuando le casistiche di zonizzazione introdotte dal medesimo, equipara il loro valore a mc a quello stabilito per le già ZTO C2 di espansione pari ad € 45,00 al mq, in rapporto ai costi delle opere di urbanizzazione e considerando inoltre l'andamento del mercato immobiliare;

RITENUTO inoltre ribadire alcune linee di indirizzo in merito all'applicazione dell'imposta per:

- le aree oggetto di perequazione urbanistica in conformità alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi;
- le aree potenzialmente trasformabili a prevalente destinazione residenziale e produttiva ricadenti all'interno degli ambiti territoriali omogenei (ATO) del Piano di Assetto del Territorio, nonché indicare quando un'area edificabile possa essere considerata urbanizzata e non;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000:

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Tecnico, Geom Cariolato Claudio ;
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle norme tributarie citate e in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo- Tributario Rag. Pistore Laura;

VISTO l'art.48 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi esposti in narrativa, quali valori di riferimento per le nuove tipologie di incremento edificatorio in zona agricola ed a edificazione diffusa previste dal Piano degli Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2012 per l'anno 2012 – anche al fine di limitare il potere di accertamento dell'Imposta Municipale propria (detta I.M.U.) nei controlli da parte del Comune, il valore pari ad € 45,00 al mc di volume edificabile come da relazione dell'Ufficio Urbanistica e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di integrare il valore di riferimento per le aree edificabili citate, determinato sulla base di quello stabilito per l'anno 2012 con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 23/02/2012 per le già ZTO C2 di espansione da urbanizzare ad € 45,00 al mq, riproporzionandolo alle nuove casistiche di zonizzazione introdotte dal Piano degli Interventi, ai costi delle opere di urbanizzazione e considerando inoltre l'andamento del mercato immobiliare al valore di € 45,00 al mc;

3. di dare atto che

- i contribuenti devono dichiarare e versare l'imposta per le aree edificabili calcolata sul valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, pertanto il valore in questione è da considerarsi come mero valore di riferimento. Nessun rimborso spetterà a chi utilizzerà valori superiori a quelli indicati;
- ai fini dell' applicazione dell'Imposta Municipale Propria, un'area edificabile non urbanizzata verrà considerata urbanizzata dall'esecutività dell'Atto amministrativo di approvazione del primo certificato di collaudo tecnico – amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria;
- se esistono atti notarili, perizie di stima giurate o atti del Comune di determinazione del valore di esproprio per aree PEEP e/o per aree a servizi e impianti di interesse comune, relativi ad aree edificabili con indicazione di valori superiori ai valori minimi indicati nella premessa, il contribuente - ai fini dell'Imposta Municipale Propria - dovrà far riferimento ai valori indicati nei suddetti atti notarili, perizie giurate o atti del Comune.

--oOo--

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000.

AREA INTERESSATA

VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

CARIOLATO CLAUDIO

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000.

AREA INTERESSATA

VISTO: per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE

PISTORE LAURA